

ALLEGATO "C" REP. N. 34.981 RACC. N. 24.508 =====

===== STATUTO =====

===== dell' "Associazione Borg Dj Brichett APS" =====

===== Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata =====

===== Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile =====

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e sgg d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “**Associazione Borg Dj Brichett APS**” (d’ora innanzi, la “Associazione”).

1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.

1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

===== Art. 2 – Sede =====

2.1. L’Associazione ha sede in Alba.

2.2. Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

===== Art. 3 – Scopo =====

3.1. L’Associazione persegue il seguente scopo: contribuire alla conservazione ed alla protezione delle tradizioni del borgo, nonché di contribuire a divulgare e a far conoscere tali tradizioni; organizzare e partecipare a tutte le manifestazioni a carattere cittadino tra cui l’annuale “Palio degli Asini”; favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative; organizzare iniziative, eventi, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di tradizione degli associati e dei borghigiani tutti.

3.2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale sotto indicate.

===== Art. 4 – Oggetto =====

4.1. L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale, nell’ambito delle attività elencate all’articolo 5 CTS:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; =====

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; =

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; =====

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. =====

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività finalizzate a dare attuazione agli scopi indicati all'articolo 3 del presente Statuto. =====

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. =====

In particolare, in via secondaria e strumentale, può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande. =====

===== **Art. 5 – Volontari e Lavoratori dipendenti** =====

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati. =====

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. =====

5.3. La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. =====

5.4. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. =====

===== **Art. 6 – Durata** =====

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata. =====

===== **Titolo II – Associati** =====

===== **Art. 7 – Definizione di Associato** =====

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. =====

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie: =====

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzio-

ne dell'Associazione; =====

b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti; =
c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile). =====

7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione sociale che siano membri dell'Associazione. =====

===== **Art. 8 Numero minimo di Associati** =====

8.1. L'Associazione richiede l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale. =====

===== **Art. 9 – Diritti e obblighi degli associati** =====

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 10 - Ammissione degli associati** =====

10.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile. =====

10.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. =====

10.3. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. =====

10.4. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. =====

10.5. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. =====

10.6. In ogni caso di respingimento della domanda il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro trenta giorni. =====

10.7. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda. =====

===== **Art. 11 - Recesso dell'associato** =====

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. =====

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. =====

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. =====

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezio-

ne della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. =====

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso. =====

===== **Art. 12 – Esclusione dell'Associato** =====

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. =====

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. =====

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. =====

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso. =====

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale: =====

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato; =====

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale; =====

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi. =====

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione. =====

===== **Titolo III – Patrimonio ed entrate** =====

===== **Art. 13 – Patrimonio iniziale** =====

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite destinate a patrimonio. =====

===== **Art. 14 – Entrate** =====

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante: =====

a) il percepimento della Quota Annuale; =====

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; =====

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; =====

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio

dell'Associazione; =====

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione; =====

f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; =====

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; =====

h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; =====

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio. =====

14.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 15 - Quota Iniziale e Quota Annuale** =====

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale"). =====

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale"). =====

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro: =====

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento; =====

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione; =====

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso. =====

===== **Art. 16 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti** =====

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS. =====

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: =====

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; =====

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile. =====

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti** =====

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione. =====

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. =====

===== **Art. 18 – Incremento del patrimonio** =====

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa: =====

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; =====

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; =====

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; =====

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione; =====

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione. ==

===== **Art. 19 – Salvaguardia del patrimonio** =====

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione. =====

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. =====

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione. =====

===== **Art. 20 – Divieto di distribuzione** =====

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =

===== **Art. 21 – Patrimoni destinati a uno specifico affare** =====

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c. =====

===== **Titolo IV – Sistema di governance** =====

===== **Art. 22 – Organi** =====

22.1. Sono Organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, l'"Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario"), che può anche essere un associato non componente del Consiglio Direttivo;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Proviviri, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- g) Il Comitato Esecutivo, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo;
- h) l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- i) il Revisore legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea.

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

===== **Sezione I – Assemblea degli Associati** =====

===== **Art. 23 – Principi generali** =====

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

23.5. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

===== **Art. 24 – Competenze dell'assemblea** =====

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea, inoltre, approva il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) nomina, qualora lo ritenga opportuno, il Collegio dei Proviviri;
- f) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda

all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea; =====
i) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione; =====
l) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. =====

===== **Art. 25 – Convocazione dell'Assemblea** =====

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, se nominato. =====

25.2. L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede dell'Associazione purché in Italia. =====

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, lettera raccomandata A/R, pec, servizi ed applicazioni di messaggistica istantanea, affissione presso la sede, consegna a mano, =====
purché gli indirizzi fisici ed elettronici (telematici/telefonici) risultino dal libro degli associati. A tal fine è onere degli Associati provvedere tempestivamente alla segnalazione e all'aggiornamento di tali recapiti. =====

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. ==

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza, con le modalità sopra indicate: =====

a) agli Associati; =====

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato. =====

25.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato. =====

===== **Art. 26 – Presidenza dell'Assemblea** =====

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato. =====

26.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario. =====

26.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione. =====

===== **Art. 27 – Deliberazioni dell'Assemblea** =====

27.1. L'Assemblea è validamente costituita: =====

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi più della metà degli Associati; =====

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano. =====

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. =====

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. =====

27.4. Ogni Associato ha diritto ad un voto. =====

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe. =====

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. =====

27.7. Le deliberazioni dell'Assemblea con le quali si modifica l'atto costitutivo e lo statuto sociale o si delibera la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione sono assunte con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. =====

27.8. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione. =====

27.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea. =====

27.10. Non è ammesso il voto per corrispondenza. =====

27.11. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; =====

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; =====

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. =====

===== **Sezione II – Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo** =====

===== **Art. 28 – Competenze del Consiglio Direttivo** =====

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. =====

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di: =====

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; =====

b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione; =====

c) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo); =====

d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati; =====

e) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati; =====

f) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune; =====

g) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri; =====

h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione. =====

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. ==

28.4. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione. I Consiglieri così delegati saranno muniti dei relativi poteri di rappresentanza. ===

28.5. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS. =====

===== **Art. 29 – Composizione del Consiglio Direttivo** =====

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di cinque a un massimo di tredici Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario (se anche Consigliere) e il Tesoriere. =====

29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche. =====

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. =====

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia caratteristiche di onorabilità, di professionalità e di indipendenza. =====

===== **Art. 30 – Gratuità dell'incarico** =====

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere, a membro del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Proviviri, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

===== **Art. 31 – Durata della carica** =====

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. =====

31.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione, scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva. I Consiglieri, così subentrati, rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o assenza del numero dei non eletti, si procede a una nuova elezione dei membri mancanti. I Consiglieri, così subentrati, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. =====

31.3. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. =====

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili. =====

===== **Art. 32 - Convocazione del Consiglio Direttivo** =====

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da più della metà dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato. =====

32.2. La convocazione del Consiglio è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, lettera raccomandata A/R, pec, servizi ed applicazioni di messaggistica istantanea, affissione presso la sede, consegna a mano, =====
agli indirizzi fisici ed elettronici (telematici/telefonici) risultanti presso la sede sociale. A tal fine è onere dei Consiglieri provvedere tempestivamente alla segnalazione e all'aggiornamento di tali recapiti. =====

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. =====

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. =====

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato. =====

32.5. Il Consiglio può riunirsi anche al di fuori della sede dell'Associazione, purché in Italia. =====

===== **Art. 33 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo** =====

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri. =====

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. =====

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. =====

33.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

33.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo. =====

33.6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. =====

33.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: =====

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; =====

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; =====

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. =====

===== **Art. 34 - Comitato Esecutivo** =====

34.1. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri. =====

34.2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere. =====

34.3. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

34.4. Il Comitato Esecutivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione. =====

34.5. Il Comitato Esecutivo ha il potere di adottare provvedimenti urgenti e indefettabili che devono essere portati a ratifica del Consiglio Direttivo nel più breve tempo possibile. =====

===== **Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere** =====

===== **Art. 35 - Presidente e Vice Presidente** =====

35.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e al medesimo spetta di: =====

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; =====

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; =====

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; =====

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; =====

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; =====

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. =====

35.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. =====

35.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di impossibilità, anche transitoria, all'esercizio delle proprie funzioni. L'impossibilità del Presidente deve essere da questi comunicata per iscritto, anche in via telematica, all'Associazione ed al Vice Presidente, salvo impedimento fisico od oggettivo. L'agire del Vice Presidente al posto del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impossibilità del Presidente. =====

===== **Art. 36 - Segretario** =====

36.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. =

36.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. =

36.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati. =====

===== **Art. 37 - Tesoriere** =====

37.1. Il Tesoriere: =====

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; =====
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; =====
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della presentazione, per l'approvazione, all'Assemblea degli Associati. =====

===== **Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale** =====

===== **Art.38 - Organo di Controllo** =====

38.1. Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs. n. 117/2017, o qualora lo ritenga comunque opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, che può essere costituito da un Controllore unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. =====

38.2. L'Organo di controllo, qualora nominato, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I membri sono rieleggibili. =====

38.3. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. =====

38.4. L'Assemblea che istituisce l'Organo di controllo ne determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico. =====

38.5. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. =====

38.6. Qualora venga nominato un Collegio dei Controllori, la convocazione del Collegio è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, lettera raccomandata A/R, pec, servizi ed applicazioni di messaggistica istantanea, affissione presso la sede, consegna a mano, =====
agli indirizzi fisici ed elettronici (telematici/telefonici) risultanti presso la sede sociale. A tal fine è onere dei Controllori provvedere tempestivamente alla segnalazione e all'aggiornamento di tali recapiti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima (in caso di urgenza almeno tre giorni prima) e il Collegio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. ===
Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche mediante video/audio conferenza, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. =====

===== **Art.39 – Revisore Legale** =====

39.1. Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 31 D.lgs. n. 117/2017, o qualora

lo ritenga comunque opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina il Revisore Legale. =====

39.2. Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. =====

39.3. La funzione di revisore legale è svolta da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali. Si richiama il punto 38.3. =====

39.4. L'Assemblea che istituisce il Revisore Legale ne determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico. =====

===== **Sezione V – Collegio dei Proviviri** =====

===== **Art. 40** =====

40.1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre persone elette dall'Assemblea. Dura in carica tre anni. =====

Il Collegio decide, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle divergenze che dovessero insorgere in seno all'Associazione. =====

===== **Titolo V – Bilanci, libri e scritture** =====

===== **Art. 41 - Esercizi associativi** =====

41.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. =

===== **Art. 42 - Bilancio d'esercizio e Bilancio Sociale** =====

42.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. =====

42.2. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. =====

===== **Art. 43 – Scritture contabili** =====

43.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile. =====

===== **Art.44 – Libri dell'Associazione** =====

44.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene: =====

a) il Libro degli Associati; =====

b) il Registro dei Volontari; =====

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico; =====

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; =====

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato; =====

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato. =====

===== **Titolo VI – Estinzione e scioglimento** =====

===== **Art. 45 – Devoluzione del patrimonio** =====

45.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi analoghe finalità, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In difetto, il liquidatore/i liquidatori verrà/verranno nominato/i dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede dell'Associazione. =====

===== **Titolo VII – Arbitrato** =====

===== **Art.46 – Clausola Compromissoria** =====

46.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. =====

46.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo. =====

46.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede. =====

46.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza. =====

===== **Titolo VIII – Privacy** =====

===== **Art.47 – Privacy** =====

47.1. In materia di privacy, per il trattamento dei dati degli associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, l'Associazione si conforma all'osservanza del Gdpr (Regolamento UE sulla privacy numero 2016/679) avendo in particolare riguardo agli articoli 6 e 9 paragrafo 2 lettera d). =====

F.to Campigotto Fabrizio

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====